

1088 In sede di scrutinio finale delle classi dell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado, la attribuzione di punteggio per crediti formativi documentati

- A Avviene indipendentemente dalla banda di oscillazione della fascia corrispondente alla media dei voti
- B Avviene indipendentemente dalla banda di oscillazione della fascia corrispondente alla media dei voti anche senza unanimità del consiglio di classe
- C Avviene nell'ambito della banda di oscillazione di credito corrispondente alla fascia della media dei voti
- D Avviene indipendentemente dalla banda di oscillazione della fascia corrispondente alla media dei voti ma solo con unanimità del Consiglio di classe

Premesso che

1. I termini "crediti Formativi" e "Crediti Scolastici" sono due termini che si riferiscono a due elementi concettualmente molto diversi tra loro. Entrambi sono riferiti e regolati dal D.P.R. nr. 323 del 23.07.1998: *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*.
2. La dicitura "ambito di oscillazione" fa riferimento alla normativa sopra citata (D.P.R. nr. 323 del 23.07.1998: *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*), all'art. 11 che riguarda, però, in particolare l'attribuzione dei "crediti scolastici". L'**art. 11- CREDITO SCOLASTICO (commi 1, 2, 7, 8), differenziando la posizione degli alunni interni ed alunni esterni, ed differenziando gli esami di idoneità dagli anni I, II e III.**
3. Il valore del **credito scolastico** può variare in un intervallo (banda di oscillazione a discrezione del Consiglio di classe). Tale banda viene determinata dalla media dei voti conseguiti. Mentre la media dei voti è determinata aritmeticamente, e pertanto è univoca per un determinato allievo, la determinazione del credito scolastico è funzione della media dei voti conseguiti e può variare "tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi" (vedi art. 11 comma 2)

Art. 11 (Credito scolastico)

1. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato **credito scolastico**. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.

In particolare il DPR 323/all'art. 11 comma 2 recita testualmente:

Art. 11, comma 2. (Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.

CREDITO SCOLASTICO

TABELLA A (prevista dall'art. 11 comma 2) Candidati interni

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO PUNTI		
	I ANNO	II ANNO	III ANNO
$M = 6$	2-3	2-3	4-5
$6 < M \leq 7$	3-4	3-4	5-6
$7 < M \leq 8$	4-5	4-5	6-7
$8 < M \leq 10$	5-6	5-6	7-8

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1 – 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media di $M < 5$ non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

Art. 12 (Crediti formativi)

1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. (*Regolamento*) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.
3. (*Regolamento*) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Conclusioni

Il quiz in questione richiama espressamente i "crediti formativi" che sono definiti dall'art. 12 del citato DPR 323/98, mentre la procedura richiamata nella domanda fa riferimento alla banda di oscillazione che, invece, è associata alla determinazione dei "crediti scolastici". La valutazione dei crediti formativi, indicati dalla domanda, viene effettuato secondo il disposto dell'art. 12, comma 1,2,3, che non presenta riferimento alcuno ad una "banda di oscillazione. (vedi art 11 e art 12 del citato

Risulta, quindi evidente, come la domanda è stata formulata riferendosi alla normativa relativa al CREDITO SCOLASTICO, mentre lo stesso quesito fa riferimento al CREDITO FORMATIVO. La domanda nr. 1088 è, quindi, stata formulata confondendo i concetti di CREDITO SCOLASTICO e di CREDITO FORMATIVO che sono cose completamente diverse. Il quesito è, quindi, da considerarsi errato dal punto di vista concettuale e fuorviante per i candidati.